



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

ACCORDO del 20 maggio 2013

relativo al Regolamento per gli interventi a favore del personale

A seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti del 13 maggio 2013, relativa all'ipotesi di accordo sottoscritta il 22 aprile 2013, e dell'autorizzazione alla stipula definitiva della medesima ipotesi deliberata il 14 maggio 2013 dal Consiglio di Amministrazione, il giorno 20 maggio 2013 alle ore 16.⁰⁰ presso i locali del Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, le delegazioni trattanti si sono riunite, giusta convocazione n°35910 del 15 maggio 2013, per procedere alla stipula definitiva dell'ipotesi di accordo già sottoscritta il 22 aprile 2013, relativa al Regolamento per gli interventi a favore del personale, il cui testo si riporta di seguito.

Per quanto previsto dall'art. 40-bis, commi 4 e 5, del D. Lgs. 165/2001, il presente accordo e la correlata certificazione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli studi di Palermo, vengono pubblicati in modo permanente nel sito istituzionale dell'Ateneo e trasmessi per via telematica all'ARAn e al CNEL.

il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
Prof. Alessandro Bellavista

il Direttore Generale *Dott. Antonio Valenti*

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

per la CISL Università

per la CONFSAL Fed. SNALS Univ. - CISAPUNI

per la CSA della CISAL Università

per la FLC-CGIL

per la UIL-RUA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Regolamento interventi a favore del personale

(in vigore dal 20 maggio 2013)

Art. 1

1. Con il presente Regolamento vengono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi e sussidi che, in applicazione dell'art. 60, comma 5, del CCNL di comparto sottoscritto il 16 ottobre 2008, l'Amministrazione universitaria eroga al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, non destinatario dell'art. 64 del sopracitato CCNL.
2. Con l'erogazione dei contributi e/o sussidi disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione universitaria intende contribuire al sostentamento delle famiglie dei dipendenti che versano in uno stato di particolare disagio socio-economico, anche e soprattutto in relazione alla numerosità dei componenti dei singoli nuclei familiari, con particolare riferimento ai figli dei dipendenti in età scolare e alla presenza di soggetti portatori di handicap grave, e/o in relazione a particolari eventi, aventi carattere di eccezionalità, che ne compromettono il normale tenore di vita.

Art. 2

1. Nei limiti delle disponibilità dell'apposita voce di bilancio, l'Amministrazione universitaria concorre a titolo di contributo alle spese sostenute dai dipendenti per un massimo annuo per singolo dipendente di € 1.200 per:
 - a) iscrizione dei dipendenti e dei componenti il nucleo familiare e acquisto dei testi previsti dai relativi corsi di studio:
 - presso istituzioni statali per corsi universitari e post universitari;
 - nelle scuole pubbliche di istruzione secondaria e/o di qualificazione professionale, compresi i viaggi di istruzione;
 - nelle scuole private parificate di istruzione secondaria e/o di qualificazione professionale, esclusivamente per i dipendenti;
 - nelle scuole primarie pubbliche o parificate, comprese le spese sostenute per mense e attività post-scolastiche;
 - nelle scuole materne o infantili anche private, comprese le spese sostenute per mense e attività post-scolastiche;
 - per tasse d'esame per la certificazione di conoscenze linguistiche e informatiche, con esclusione di quelle relative a corsi inclusi nel piano formativo dell'Ateneo, per le quali è già previsto il rimborso da parte dell'amministrazione universitaria;

per le finalità di cui al paragrafo a), previa presentazione di idonea documentazione, viene erogato un contributo fino al 50% della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di € 800 per ogni dipendente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

- b) per l'iscrizione e la frequenza dei propri figli minori ad attività extra e/o post scolastiche (culturali, ludiche, ricreative e sportive). A tal fine, previa presentazione di idonea documentazione, viene erogato un contributo fino al 50% della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di € 200 per ogni dipendente;
 - c) per l'abbonamento dei dipendenti e dei figli minori a mezzi di trasporto urbano, viene erogato un contributo nella misura del 50% della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di € 100 per dipendente;
 - d) Per l'abbonamento a mezzi di trasporto extraurbano, limitatamente a spostamenti necessari al raggiungimento della sede di servizio, nella misura del 50% della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di € 300 per dipendente;
 - e) per gli abbonamenti dei dipendenti a parcheggi in zone limitrofe al posto di lavoro, nonché per gli abbonamenti dei figli dei dipendenti iscritti ai corsi di studio universitari per parcheggi all'interno di spazi universitari, viene erogato un contributo nella misura del 50 % della spesa sostenuta annualmente, con il limite massimo di € 150 per dipendente.
 - f) Per le seguenti prestazioni assistenziali relativamente ai dipendenti e ai componenti il nucleo familiare, viene erogato un contributo per:
 - 1) lenti e occhiali da vista con il limite massimo di € 200 annui per ogni componente il nucleo familiare del dipendente;
 - 2) protesi dentarie, con il limite massimo di € 500 annui per dipendente;
 - 3) controlli per la promozione della prevenzione, ivi comprese le tipologie individuate dal Decreto del ministero della salute del 2.12.2004 approvato dalla conferenza Stato-Regione del 23 marzo 2005, per il piano della prevenzione, con il limite massimo di € 300;
 - 4) per l'acquisto di attrezzature e/o supporti tecnici medicali comprovati da apposita certificazione, con il limite massimo di € 1.000;
2. Al personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento, sarà dato un contributo esclusivamente per le spese sostenute in attività di servizio.

Art. 3

1. Analogamente a quanto previsto dall'art. 2 in merito alla disponibilità economica, il Direttore Generale, previa presentazione di idonea riservata documentazione, potrà erogare, nel limite di un terzo della disponibilità complessiva del fondo, un contributo a titolo di sussidio, definito in misura analoga per le medesime fattispecie, nel limite massimo di € 2.500, riconducibile a uno dei seguenti fattori:
- a) episodi aventi carattere di eccezionalità e assoluta necessità che hanno comportato un notevole incremento delle spese sostenute dal nucleo familiare, in relazione al reddito percepito nell'anno di riferimento;
 - b) episodi aventi carattere di eccezionalità che hanno comportato una notevole riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare rispetto a quello dell'anno precedente (licenziamenti,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

cassa integrazione, ecc.)

- c) nucleo familiare con componenti portatori di handicap gravi, soggetti a fenomeni di tossico-dipendenza, alcolismo cronico, grave debilitazione psicofisica o in particolari condizioni di notevole disagio personale, familiare e sociale;
- d) componenti del nucleo familiare che abbiano subito interventi chirurgici o affetti da gravi patologie, che necessitino di assistenza continua o di terapie mediche o riabilitative, particolarmente onerose;
- e) decesso di un componente il nucleo familiare e/o parente entro il secondo grado.

Art. 4

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno e, comunque, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successiva, il personale interessato può presentare richiesta di parziale rimborso delle spese sostenute nell'anno solare precedente e/o richiesta di contributo, a titolo di sussidio, per le ipotesi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. Alla domanda, redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione, dovranno essere allegate le copie dei documenti comprovanti le spese sostenute, dichiarate autentiche dal dipendente, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.
3. In particolare per le ipotesi di cui all'art. 2 alla richiesta dovranno essere allegati:
 - lettere a) e b) copia delle ricevute dei versamenti relativi all'iscrizione e/o copia del documento fiscale comprovante l'acquisto dei testi scolastici o universitari. Alla richiesta di parziale rimborso dei testi scolastici deve essere allegato anche l'elenco dei libri di testo del corso di studi cui è iscritto il dipendente o il familiare per il quale si chiede il contributo, rilasciato dall'istituzione scolastica.
 - lettera c) copia degli abbonamenti e, per i trasporti extra urbani, dichiarazione sostitutiva di residenza/domicilio.
 - lettera d) copia del documento fiscale comprovante la spesa per il quale si chiede il contributo, e relativa prescrizione medica.
4. Per le ipotesi di cui all'art. 3 alla richiesta dovranno essere allegati:
 - lettere a) e b): documentazione a sostegno della richiesta;
 - lettera c) idonea documentazione rilasciata da struttura pubblica;
 - lettera d) idonea documentazione medica e fiscale comprovante le spese sostenute;
 - lettera e) autocertificazione relativa all'evento, attestante anche la composizione del nucleo familiare o il grado di parentela con il defunto.
5. Per tutti i casi sopracitati il richiedente dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale dichiara di non avere chiesto e si impegna a non chiedere, per le medesime motivazioni, analoga richiesta di rimborso o sussidio.
6. Al fine di svolgere la necessaria attività istruttoria, l'Amministrazione può chiedere ai dipendenti eventuali integrazioni della documentazione prodotta e/o la presentazione degli originali della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

documentazione prodotta in copia. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la decadenza del dipendente dai benefici di cui al presente Regolamento.

7. Il richiedente dovrà rendere esplicita dichiarazione di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque escluderebbero lo stesso dai benefici derivanti dal procedimento.

Art. 5

AP

1. Nel caso in cui la disponibilità del fondo stanziato in bilancio non consenta l'accoglimento di tutte le richieste, si procederà ad erogare il contributo/sussidio dando priorità ai dipendenti con il reddito familiare medio pro capite più basso, riducendo progressivamente l'importo del contributo/sussidio spettante di una percentuale atta, comunque, a garantire ai dipendenti con reddito medio pro-capite inferiore al valore medio rilevato nell'anno di riferimento, la liquidazione di un importo non inferiore al 90% di quello teoricamente spettante, fatta salva la disponibilità del fondo e la possibilità di escludere dai rimborsi/sussidi i dipendenti con redditi particolarmente elevati rispetto alla media.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare relativa all'anno precedente a quello nel quale si sono sostenute le spese o verificati gli eventi per i quali si chiedono i rimborsi o sussidi o, in assenza, il CUD rilasciato dal datore di lavoro di ciascun componente il nucleo familiare.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il dipendente può produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il reddito imponibile complessivo di ciascun componente il nucleo familiare nell'anno precedente a quello di riferimento, al netto di eventuali assegni di mantenimento corrisposti all'ex coniuge e/o ai propri figli per pronunziamenti giurisprudenziali. In tale ipotesi la dichiarazione resa dal dipendente sarà oggetto di verifica d'ufficio presso la competente Agenzia delle entrate e la liquidazione del contributo/sussidio sarà sospesa in attesa della conclusione della sopraccitata verifica.
4. Alla richiesta va altresì allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e soggetta a eventuale verifica d'ufficio presso il competente Comune, relativa al numero di componenti del nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione dell'istanza.
5. Le istanze non accompagnate dalla documentazione di cui ai commi precedenti non saranno prese in considerazione.
6. Qualora a seguito di verifica sulla autenticità delle dichiarazioni dei dipendenti, venisse accertato che le stesse non siano veritiere, l'atto di concessione del beneficio perderà immediatamente efficacia, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità penale e disciplinare del dipendente prevista per i casi di dichiarazione mendace.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Art. 6

1. La liquidazione dei rimborsi e/o sussidi viene disposta dal Direttore Generale, in relazione all'istruttoria e agli elaborati proposti dagli Uffici competenti.
2. I dipendenti componenti lo stesso nucleo familiare, non possono chiedere l'erogazione di più contributi per le medesime spese sostenute. Analogamente per le richieste di sussidio eventualmente presentate dai dipendenti componenti un unico nucleo familiare, è consentita la liquidazione di un unico sussidio per la medesima motivazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del perfezionamento delle procedure negoziali previste dalla vigente disciplina contrattuale e si applica per la liquidazione dei contributi e sussidi erogati a partire dall'esercizio 2013.